



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
della S.p.A.
della Regione Lombardia e Provincia*

PARERE N.305

riscontro nota €
2009

OGGETTO: richiesta parere su *e.p.c.*
stipula convenzione impositiva di
obblighi per installazione impianto di
fotovoltaico e determinazione valore
della stessa per quantificazione diritti
di rogito.

*Assessorato Cultura 302 - 01102 Roma
tel. 06.49810001 - fax 06.49810002
www.regione.lombardia.it C.I.
07572291059*



Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'ENERGIA
del Dipartimento Economico e Finanziario

Con nota n. _____ codesto destinatario ha formulato un quesito in ordine alla questione in oggetto indicata.

In particolare, si riporta il contenuto di una convenzione stipulata in forma pubblica amministrativa tra il Comune ed un privato che, in esecuzione del regolamento comunale disciplinante l'installazione, sul territorio dell'ente locale stesso, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico), stabilisce una serie di obblighi a carico del proponente e connessi alla predetta installazione (tra cui quelli di natura ambientale, di prestare garanzie, di effettuare le dovute denunce e di utilizzare manodopera locale qualificata) e si chiede di sapere quale sia il criterio da utilizzare per individuare il valore della convenzione stessa, ai fini della liquidazione dei diritti di rogito.

A parere di questa Agenzia Autonoma, sulla base delle indicazioni comunicate dal richiedente, dalle quali emerge la valenza della convenzione unicamente impositiva di oneri per il privato interessato all'iniziativa di risparmio energetico, non fornisce una soluzione al quesito richiesto la tesi tradizionale che ritiene che la corretta base imponibile di riferimento per il calcolo dei diritti di rogito sia la somma contrattuale determinatasi conseguentemente all'espletamento della gara, ossia il valore economico dell'oggetto negoziale, valore che non comprende l'IVA.

In altri termini, premesso che il valore della stipulazione, su cui calcolare i diritti di segreteria, ai sensi della tabella D), punto 4, legge n. 604/1962 e s.m.i., rappresenta la valutazione economica delle prestazioni e dei vantaggi che i contraenti si ripromettono di ricavare dall'operazione che pongono in essere, per i contratti ove non sia previsto un valore o sia indeterminabile, si dovrà fare riferimento al valore dichiarato agli effetti della



*Spett.le Amministrazione per il Capitano della M. U.
via Segretario Comunale e Provinciale*

registrazione o a quello delle opere o forniture o utilità per l'Amministrazione, non necessariamente di natura patrimoniale ma sempre e comunque valutabili numericamente.

Infine, in mancanza di un qualsiasi criterio, come estrema opzione, le parti, di comune accordo, dovranno stabilire un valore presunto e dichiarato solo ai fini della riscossione dei diritti di rogito, in ragione dell'iscrizione dell'atto a repertorio del segretario comunale; se non si raggiunge l'accordo di cui sopra, non rimane che applicare i diritti sul valore stabilito come minimo nella tabella D (euro 6,20).

Distinti saluti.

Il Vice Direttore Generale
dr. Carmelo Carlino